

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 31/95

definita dal Consiglio del 30 novembre 1995

in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che adegua la decisione n. 1110/94/CE relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea

(95/C 353/03)

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 I, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽³⁾,

considerando che, con decisione n. 1110/94/CE ⁽⁴⁾, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato un quarto programma quadro 1994-1998; che l'articolo 1, paragrafo 3 di tale decisione prevede che l'importo globale massimo della partecipazione finanziaria della Comunità al quarto programma quadro ammonta a 11 046 milioni di ECU, di cui 5 472 milioni di ECU sono previsti per il periodo 1994-1996 e 5 574 milioni di ECU per il periodo 1997-1998;

considerando che l'articolo 130 I, paragrafo 2 del trattato prevede che il programma quadro sia adattato o completato in funzione dell'evoluzione della situazione; che l'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

all'Unione europea rende necessario un adeguamento finanziario a causa dell'aumento sia delle risorse della Comunità che delle spese per la ricerca e lo sviluppo che ne derivano;

considerando che, a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, questi tre Stati partecipavano già alle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione mediante un contributo al bilancio generale delle Comunità europee, in cui gli importi della loro partecipazione costituivano «stanziamenti supplementari» alle spese previste per le azioni di ricerca e sviluppo;

considerando che la presente decisione si limita ad apportare agli importi finanziari gli adeguamenti resi necessari dall'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e che non modifica gli obiettivi tecnici e scientifici, le priorità, le attività nei diversi settori, i criteri di selezione e le altre disposizioni previste dal quarto programma quadro;

considerando quindi che l'importo globale massimo del programma quadro dovrebbe essere aumentato e gli stanziamenti aggiuntivi ripartiti in modo lineare tra le quattro attività, e che il principio di linearità dovrebbe essere parimenti applicato nell'esecuzione di tutte le attività del programma quadro a norma dell'articolo 130 I, paragrafo 3 del trattato;

considerando che la decisione n. 1110/94/CE e la decisione 94/268/Euratom del Consiglio, del 26 aprile 1984, relativa al programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e di insegnamento per la Comunità europea dell'energia atomica (1994-1998) ⁽⁵⁾, sono state adottate contemporaneamente e per lo stesso periodo; che di conseguenza lo stesso criterio deve applicarsi alle decisioni che adattano i due programmi quadro,

⁽¹⁾ GU n. C 142 dell'8. 6. 1995, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. C 256 del 2. 10. 1995, pag. 12.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 12 luglio 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Posizione comune del Consiglio del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 115 del 6. 5. 1994, pag. 31.

DECIDONO:

Articolo unico

La decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è modificata come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 3:

— l'importo «11 046» è sostituito dall'importo «11 764»,

— l'importo «5 472» è sostituito dall'importo «5 449»,

— l'importo «5 574» è sostituito dall'importo «6 315»,
e

— l'importo «11 641» è sostituito dall'importo «12 359»;

2) l'allegato I è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

«ALLEGATO I

QUARTO PROGRAMMA QUADRO (1994-1998)

IMPORTI E RIPARTIZIONE

	In milioni di ECU (prezzi correnti)
Prima azione (programmi di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione)	10 045 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Seconda azione (cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali)	575
Terza azione (diffusione e valorizzazione dei risultati)	352 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
Quarta azione (incoraggiamento alla formazione e alla mobilità dei ricercatori)	792
Importo globale massimo	11 764 ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾

⁽¹⁾ Di cui 639 milioni di ECU per il bilancio operativo del CCR.

⁽²⁾ Di cui 96 milioni di ECU per attività di assistenza scientifica e tecnica del programma di RST che rientrano nell'ambito di un approccio competitivo.

⁽³⁾ Oltre agli stanziamenti concessi alla terza azione, una media dell'1% degli stanziamenti globali del quarto programma quadro sarà destinata alla diffusione e valorizzazione dei risultati nell'ambito della prima azione (sarà garantito un coordinamento stretto tra le attività di diffusione e valorizzazione dei risultati svolte in base ai programmi specifici della prima azione e quelle svolte nell'ambito della terza azione).

⁽⁴⁾ Di cui 40 milioni di ECU per l'assistenza scientifica e tecnica ad hoc ad altre politiche comunitarie che saranno attribuiti su base competitiva.

⁽⁵⁾ Gli importi previsti dal programma quadro di ricerca e di insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (1994-1998) sono modificati unitamente al presente programma ed elevati ad un importo globale di 1 336 milioni di ECU, portando l'importo globale delle azioni comunitarie di RST a 13 100 milioni di ECU.

⁽⁶⁾ Con possibilità di aumento a 12 359 milioni di ECU, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3.

Ripartizione indicativa dei temi generali e specifici all'interno della prima azione	In milioni di ECU (prezzi correnti)
A. Tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni	3 626
1. Telematica	898
2. Tecnologie delle comunicazione	671
3. Tecnologie dell'informazione	2 057
B. Tecnologie industriali	2 125
4. Tecnologie industriali e dei materiali	1 818
5. Misurazioni e prove	307
C. Ambiente	1 150 ⁽¹⁾
6. Ambiente e clima	907
7. Scienze e tecnologie marine	243
D. Scienze e tecnologie della vita	1 674
8. Biotecnologia	588
9. Biomedicina e sanità	358
10. Agricoltura e pesca (compresi l'agroindustria, le tecnologie alimentari, le foreste, l'acquicoltura e lo sviluppo rurale)	728
E. 11. Energie non nucleari	1 067
F. 12. Trasporti	256
G. 13. Ricerca socioeconomica finalizzata	147
	10 045

⁽¹⁾ Progetti di ricerca attinenti all'ambiente saranno attuati anche in varie altre linee della prima azione, in particolare nei settori delle tecnologie industriali, energia e trasporti.»

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

In data 26 aprile 1995 la Commissione ha trasmesso la proposta di decisione che adegua la decisione n. 1110/94/CE relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di RST in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ⁽¹⁾.

La proposta sopracitata è basata sull'articolo 189 B del trattato CE ed è pertanto soggetta alla procedura di codecisione.

Il Parlamento europeo ha reso il suo parere sulla proposta in data 12 luglio 1995.

Il Comitato economico e sociale ha reso il suo parere il 5 luglio 1995.

II. POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio ha adottato la sua posizione comune sulla proposta di decisione che adegua la decisione n. 1110/94/CE il 30 novembre 1995 ⁽²⁾.

Nell'elaborare la posizione comune, il Consiglio si è ispirato alle seguenti considerazioni:

- a) la necessità di assicurare la continuità delle azioni comunitarie di ricerca e di mantenere lo sforzo globale di RST in tutta la Comunità. Al riguardo si è tenuto pienamente conto delle esigenze supplementari derivanti dall'ampliamento dell'Unione europea come pure dei contributi ai programmi di ricerca comunitari finora versati dai tre nuovi Stati membri a titolo dell'accordo SEE;
- b) la necessità di restare nell'ambito delle attuali prospettive finanziarie (categoria 3, «Politiche interne»), adattate a seguito del dialogo interistituzionale a tre del 29 novembre 1994 per tenere conto dell'adesione dei tre nuovi Stati membri all'Unione europea;
- c) la necessità di rispettare le priorità fissate dal Parlamento europeo e dal Consiglio all'atto dell'adozione del quarto programma quadro RST, limitando pertanto il presente adeguamento agli adattamenti puramente tecnici resi necessari dall'ampliamento dell'Unione.

La parte A della presente motivazione chiarisce la posizione del Consiglio rispetto alla proposta della Commissione; la parte B illustra le reazioni del Consiglio agli emendamenti proposti dal Parlamento europeo.

A. ASPETTI PRINCIPALI DELL'ADEGUAMENTO PROPOSTO PER IL QUARTO PROGRAMMA QUADRO

1. *Importo globale*

Tenendo conto delle considerazioni menzionate, il Consiglio ha deciso di aumentare l'importo complessivo del programma quadro del 6,5 %, pari alla percentuale globale

⁽¹⁾ Alla stessa data la Commissione ha inoltre trasmesso una proposta di decisione del Consiglio, basata sull'articolo 7 del trattato CEEA, che adegua la decisione 94/268/Euratom relativa al programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di insegnamento per la Comunità europea dell'energia atomica (1994-1998) in seguito all'adesione alla Comunità europea della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia. Il Consiglio ha deciso di consultare, a titolo facoltativo, il Parlamento europeo anche su questa proposta; il Parlamento europeo ha reso il suo parere il 12 luglio 1995.

⁽²⁾ Nel contempo il Consiglio ha preso atto dell'accordo sul testo del progetto di decisione che adegua il programma quadro Euratom, restando inteso che l'adozione definitiva della decisione avverrà contemporaneamente all'adozione della decisione CE che adegua il quarto programma quadro di RST. Il testo del progetto di decisione Euratom sarà trasmesso al Parlamento europeo per informazione.

derivante dall'applicazione di un aumento del 6,87 % alle azioni di ricerca e da un aumento medio massimo del 4 % delle relative spese di amministrazione e di personale. Ne deriva un aumento complessivo di 718 milioni di ECU ⁽¹⁾.

Il Consiglio rammenta che la cifra di 6,87 % corrisponde esattamente ai contributi dei tre nuovi Stati membri ai programmi quadro di ricerca nel 1994. La posizione comune garantisce pertanto la continuità dello sforzo globale di RST nell'Unione ampliata, rispettando nel contempo la situazione di bilancio globale.

2. *Costi di amministrazione e di personale*

Le percentuali diverse applicate alle attività di ricerca (6,87 %) e alle spese di amministrazione e di personale (media del 4 % al massimo) riflettono l'impegno assunto dalla Commissione nel Consiglio «Ricerca» del 9 giugno 1995, in risposta alle preoccupazioni espresse dal Consiglio quanto alla necessità di riservare, nell'attribuzione degli aumenti delle risorse finanziarie, la priorità alle attività di ricerca in senso stretto. In tale occasione, il commissario Cresson ha assicurato che le azioni comunitarie di RST continueranno ad essere gestite in modo efficiente e che gli aumenti delle spese di amministrazione e di personale resteranno sensibilmente inferiori al 7 %.

3. *Principio di linearità*

Al fine di assicurare il rispetto delle priorità e degli obiettivi scientifici stabiliti nella decisione relativa al quarto programma quadro e in armonia con i pareri della Commissione e del Parlamento europeo, il Consiglio ha ritenuto che l'adeguamento debba essere effettuato su base strettamente lineare. A tal fine, il quarto e quinto considerando della decisione stabiliscono che gli stanziamenti aggiuntivi debbono essere ripartiti in modo lineare tra le quattro attività del programma quadro e che il principio di linearità deve essere parimenti applicato nell'esecuzione di tutte le attività del programma quadro (vale a dire nell'ambito dei programmi specifici).

B. MODIFICHE PROPOSTE DAL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo ha adottato il 12 luglio 1995 due emendamenti alla proposta presentata dalla Commissione.

Essi riguardano:

- un aumento del 7 % da applicare anche alla riserva di 595 milioni di ECU destinata a eventuali stanziamenti aggiuntivi per il programma quadro nel 1996 articolo 1, paragrafo 3 della decisione n. 1110/94/CE ⁽²⁾;
- una lieve modifica della ripartizione tra i due periodi del programma quadro (1994-1996 e 1997-1998) per una maggiore coerenza con il progetto di bilancio preliminare per il 1996.

Il Consiglio ha accolto quest'ultimo emendamento del Parlamento europeo e ha modificato di conseguenza la ripartizione tra i due periodi del programma quadro ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Il programma quadro Euratom è aumentato di 82 milioni di ECU e pertanto l'aumento complessivo è di 800 milioni di ECU.

⁽²⁾ Il Parlamento europeo, consultato dal Consiglio anche sulla proposta di adeguamento del programma quadro Euratom, ha adottato il 12 luglio 1995 un emendamento parallelo in cui si chiede un aumento del 7 % anche per gli stanziamenti aggiuntivi previsti per il programma quadro Euratom, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3 della decisione 94/268/Euratom.

⁽³⁾ Il Consiglio ha accolto altresì un emendamento parallelo del Parlamento europeo relativo al progetto di decisione che adegua il programma quadro Euratom.

Il Consiglio ha deciso di non accogliere il primo emendamento del Parlamento europeo relativo all'applicazione di un aumento del 7% agli eventuali stanziamenti aggiuntivi per il 1996. Al riguardo, il Consiglio ha condiviso le considerazioni della Commissione nella sua proposta iniziale e ritiene che il problema di un eventuale stanziamento aggiuntivo debba essere trattato in un secondo tempo sulla base di una proposta specifica della Commissione.

A tal fine, il Consiglio e la Commissione hanno fatto la seguente dichiarazione a verbale del Consiglio:

«Il Consiglio e la Commissione dichiarano che l'adeguamento del quarto programma quadro di RST non pregiudica in alcun modo la revisione e l'eventuale aumento dell'importo massimo globale da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da effettuarsi entro e non oltre il 30 giugno 1996, sulla base di una proposta della Commissione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3 della decisione n. 1110/94/CE.»

Il Consiglio ritiene che la dichiarazione tenga conto anche delle preoccupazioni del Parlamento europeo circa una tempestiva discussione del problema degli stanziamenti aggiuntivi e suggerisce pertanto che il Parlamento europeo si associ a tale dichiarazione.
